



III Commissione permanente

**ATTO N. 430/BIS**

---

**Relazione della III Commissione Consiliare  
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore Consigliere Gianluca Cirignoni*

*Relazione orale ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno  
Iscrizione ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Regolamento Interno*

SULLA


**PROPOSTA DI LEGGE**

*“Integrazione della legge regionale 16.02.2010 n. 13 (Disciplina dei  
servizi e degli interventi a favore della famiglia)”*

---

*Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 17.10.2011*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 21 ottobre 2011*




III Commissione permanente

COMUNICAZIONE DELLA III  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 17 ottobre u.s. ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento Interno la proposta di legge atto n. 430 ed ha approvato all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti l'unico articolo di cui consta la proposta di legge medesima, **riservando al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.**

Inoltre, ha nominato quale relatore al Consiglio il Consigliere Gianluca Cirignoni ed ha autorizzato la relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Regolamento interno medesimo



**III Commissione permanente**

(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Gianluca Cirignoni concernente: “Integrazione della legge regionale 16.02.2010 n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19.04.2011 e assegnata in pari data, per competenza in sede redigente alla III Commissione Consiliare permanente (ATTO N. 430);

VISTI gli articoli della proposta di legge suddetta e udita la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, dal Consigliere Gianluca Cirignoni (ATTO N. 430/BIS);

VISTI in particolare gli articoli 28 e 29 del Regolamento Interno;

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 ;

VISTO il parere del Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 comma 5 lettera b);

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

UDITE le dichiarazioni voto;

con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: “Integrazione della legge regionale 16.02.2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)”, composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE  
CONSILIARE PERMANENTE (ARTT. 28 - 29 R.I.)**

**Art. 1**

(Integrazione della legge regionale 16 febbraio 2010,  
n. 13 )

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 ( Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia) è inserito il seguente:

*"Art. 16 bis*

*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio.

2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni dettagliate, relativamente:

a) agli interventi per le famiglie vulnerabili, realizzati secondo quanto disposto dall'articolo 7;

b) agli interventi per le famiglie in condizione di grave disagio, secondo quanto disposto dall'articolo 8;

c) agli interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie, secondo quanto disposto dall'articolo 9."



**III Commissione permanente**

**Art. 2**

**(Decorrenza applicazione clausola valutativa)**

1. Gli adempimenti connessi all'attuazione della clausola valutativa, introdotta dall'articolo 1, decorrono dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.